

Supplemento al n. 12 Pianeta Tabacco Dicembre 2016

Direttore editoriale:

Carmine Mazza

Direttore responsabile:

Gianluca Bertoldo

Comitato di redazione:

Ciro Cannavacciuolo

Gianluca Bertoldo

Carmine Mazza

Amministratore Unico:

Riccardo Gazzina

Direzione e redazione:

Agemos Editrice e Servizi S.r.l. a socio unico

Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma

Tel. 06.699.24.348 - Fax 06.697.88.817

E-mail: agemoseditricesrl@gmail.com

www.pianetatabacco.it

Stampa:

Tipolitografia New Graphic - Roma

Via Antonio Tempesta, 40 - 00176 Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma

n. 103/2014 del 16/05/2014

Con il presente numero del "Supplemento" portiamo a conclusione la pubblicazione del Testo Unico delle Accise.

La terza parte è quella relativa agli articoli da 40 a 68 e l'articolato viene completato dall'allegato I e dalla Tabella A che formano parte integrante del Decreto Legislativo.

La sezione che pubblichiamo è relativa a:

- Capo IV Sanzioni;*
- Titolo II Energia elettrica;*
- Titolo III Altre imposizioni indirette;*
- Titolo IV Disposizioni diverse e finali.*

Nell'ambito delle molteplici disposizioni recate da questi articoli, riteniamo di dover soffermare la nostra attenzione e di richiamare quella dei nostri lettori su due argomenti specifici:

1. l'articolo 62-quater concernente "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo";

2. l'allegato I "elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti".

Riguardo all'articolo 62-quater osserviamo innanzitutto che con questo articolo il Legislatore ha provveduto a disciplinare la complessa problematica rappresentata dalla commercializzazione e vendita dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.

E' noto che questi prodotti per alcuni anni sono stati di fatto commercializzati in totale assenza di disposizioni specifiche, senza alcun tipo di imposizione e per il tramite una rete di vendita esclusiva e dedicata.

A mettere ordine in questa complessa realtà è intervenuto il Legislatore che con l'articolo 62-quater in esame:

ha introdotto una imposta e una metodologia di tassazione, le cui modalità di applicazione sono state oggetto di contenzioso presso gli Organi di giustizia amministrativa e successivamente sottoposte a modifiche;

ha introdotto una disciplina organica per la commercializzazione e vendita di questi prodotti sostanzialmente simile a quella degli altri tabacchi lavorati.

Tralasciando in questa sede gli aspetti relativi ai meccanismi di imposizione, si pone in evidenza che con i commi da 1-ter a 7 vengono:

individuati gli adempimenti e le procedure da seguire ai fini della immissione in commercio di questi prodotti;

individuati i requisiti dei soggetti che possono operare in questo settore, per i quali trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n 67;

viene delegato al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare con apposito Decreto le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla commercializzazione dei prodotti e le modalità di tenuta dei registri contabili;

viene assoggettata alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria la commercializzazione di questi prodotti;

viene infine affiancata la rete di vendita delle rivendite generi di monopolio a quella preesistente.

Per quanto concerne l'allegato I, si fa presente che nella sezione "tabacchi lavorati" sono riportate le aliquote di tassazione previste per le singole categorie merceologiche dei tabacchi lavorati aggiornate all'attualità.

Capo IV SANZIONI

Articolo 40 — SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

Comma 1

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento della accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Comma 2

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Comma 3

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

Comma 4

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Comma 5

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516.

Comma 6

Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Articolo 41 — FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Comma 1

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Comma 2

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

Comma 3

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Comma 4

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258 a euro 1.549.

Comma 5

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Articolo 42- ASSOCIAZIONE A SCOPO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE

Comma 1

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto della associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Articolo 43 — SOTTREAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Comma 1

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Comma 2

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

Comma 3

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Comma 4

L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Articolo 44— CONFISCA

Comma 1

I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt.40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

Articolo 45 — CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Comma 1


Qualora i reati di cui agli artt.40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Comma 2

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art.3 della legge 9/12/1941, n.1383.

Comma 3

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli artt.40, comma 5, e 43, comma 4.



Un solo
contributo
tante
vantaggiose
prestazioni



ECOMAP

semplicemente
indispensabile!

Articolo 46 — ALTERAZIONE DI CONGEGNI, IMPRONTE E CONTRASSEGNI

Comma 1

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dalla amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Comma 2

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Comma 3

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258 a euro 1.549.

Comma 4

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli artt. 40 e 43.

Articolo 47 — DEFICIENZE ED ECCEDENZE NEL DEPOSITO E NELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Comma 1

Per le deficienze riscontrate nella verifica dei depositi fiscali di entità superiore al 2% oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'1% oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata alla aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a euro 2.582. Se la deficienza è di entità superiore al 10% oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

Comma 2

Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

Comma 3

Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10% oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

Comma 4

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.

Comma 5

Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23/01/1973, n.43, e successive modificazioni.

Comma 5-bis.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

Articolo 48 — IRREGOLARITA' NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E DI DEPOSITO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Comma 1

Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art.25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.032 a euro 5164. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art.29.

Comma 2

Se nella verifica dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 516 a euro 3.098. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 154 a euro 929.

Comma 3

Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrate nel periodo preso a base della verifica:

- a) degli oli combustibili non superiori all'1% della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
- b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

Comma 4

L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258 a euro 1549.

Comma 5

La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

Articolo 49—IRREGOLARITA' NELLA CIRCOLAZIONE

Comma 1

I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 516 a euro 3.098, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

Comma 3

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti, in misura non superiore all'1%, se in più, o al 2% oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

Comma 4

Nei casi di irregolare predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

Comma 5

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art.21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art.21, comma 2.

Comma 6

Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'art.1, primo comma, del D.P.R. 06/10/1978, n.627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

Comma 7

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative alla documentazione prescritta ai fini della circolazione del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Articolo 50 — INOSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E REGOLAMENTI

Comma 1

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3000 euro.

Comma 2

La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art.4.

Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

Comma 3

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

Comma 4

L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art.5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

Articolo 51 — OBBLIGAZIONE CIVILE DELL'ESERCENTE PER LA SANZIONE PECUNIARIA INFLITTA A PERSONA DIPENDENTE

Comma 1

Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente

o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile.

Comma 2

La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.

TITOLO II ENERGIA ELETTRICA

Articolo 52 — OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE

Comma 1

L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

Comma 2

Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- f) impiegata nei processi mineralogici;
- g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Comma 3

E' esente dall'accisa l'energia elettrica:

- a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) Lettera abrogata dal D.L. 2 marzo 2012, n 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n 441

Comma 4

Il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.

Articolo 53—- SOGGETTI OBBLIGATI ED ADEMPIMENTI

Comma 1

Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

- a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
- b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
- c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79, limitatamente al consumo di detta energia.

Comma 2

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

- a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Comma 3

Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).

Comma 4

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Comma 5

I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella

denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

Comma 6

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Comma 7

Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.

Comma 8

I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

Comma 8-bis.

I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Comma 9

La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Articolo 53 bis-ALTRI ADEMPIMENTI

Comma 1

Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

Comma 2

Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli.

Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

Comma 3

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e monopoli entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Comma 4

I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.

Articolo 54— DEFINIZIONE DI OFFICINA

Comma 1

L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

Comma 2

Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

Comma 3

Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite

dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

Comma 4

Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art.52, comma 2, lettera b).

Articolo 55— ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Comma 1

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

Comma 2

Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli procede alla revisione del canone.

Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

Comma 3

Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

Comma 4

I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

Comma 5

I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal

caso il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.

Comma 6

Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

Comma 7

I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

Articolo —56 VERSAMENTO DELL'ACCISA

Comma 1

Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

Comma 2

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

Comma 3

La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.

Comma 4

Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli emette avviso di pagamento.

Comma 5

I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Comma 6

In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 57 — PRIVILEGI E PRESCRIZIONE

Comma 1

Comma abrogato dal Decreto LGS. 2 febbraio 2007, n 26.

Comma 2

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

Comma 3

Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

Comma 4

La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

Articolo 58 — POTERI E CONTROLLI

Comma 1

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e la applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

Comma 2

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art.31 della legge 07/01/1929, n.4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine,

allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Comma 3

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici della azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.

Comma 4

I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

Comma 5

I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art.18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.

Articolo 59- SANZIONI

Comma 1

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:

- a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
- b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;
- c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4;
- d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4;
- e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art.58.

Comma 2

È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'essenziale ad usi soggetti ad imposta.

Comma 3

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

Comma 4

Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di euro 12 per ogni bolletta infedele.

Comma 5

Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3000 euro.

Articolo 60-ADDIZIONALI D'ACCISA

Comma 1

Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.

TITOLO III ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Articolo 61 — DISPOSIZIONI GENERALI

Comma 1

Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità:

- a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
- b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
 - 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato;
 - 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
 - 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;
- c) l'immissione in consumo si verifica:
 - 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte

- esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini della imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
 - 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
 - 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
- d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
- e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e monopoli con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
- g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art.3, comma 4.

Comma 2

Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.

Comma 3

L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art.3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).

Comma 4

Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli artt.40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art.50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.

Comma 5

Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

Comma 6

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.

Articolo 62—IMPOSIZIONE SUGLI OLI LUBRIFICANTI SUI BITUMI DI PETROLIO ED ALTRI PRODOTTI

Comma 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

- a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];
- b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
- c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

Comma 2.

L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

Comma 3.

L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

Comma 4.

Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

Comma 5.

L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pan-

NON PERDERTI FRA
TANTE ASSICURAZIONI...



NUOVA POLIZZA A PROTEZIONE DELLA TABACCHERIA

UN PRODOTTO ESCLUSIVO
IN TUTTI I SENSI



Econ Broker srl
800.984442

PER IL



ECOMAP s.p.a.
800.597639

nelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

Comma 6.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera e), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

Comma 7.

Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

1) all'articolo 62 per le aliquote vedasi allegato I

Articolo 62 bis — IMPOSTA SULLA FABBRICAZIONE E SUI FIAMMIFERI

Articolo abrogato dal Decreto Lgs. 15 dicembre 2014, n 188

Articolo 62 ter — TARIFFE DI VENDITA DEI FIAMMIFERI

Articolo abrogato dal Decreto Lgs. 15 dicembre 2014, n 188

Articolo 62 quater — IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO

Comma 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

Comma 1-bis.

I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la

misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

Comma 1-ter.

Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fin dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Comma 2.

La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'agenzia delle dogane e monopoli e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

Comma 3.

Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

Comma 4.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Comma 5.

In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ((ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

Comma 6.

La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

Comma 7.

Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi

di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Articolo 63 — LICENZE E DIRITTI ANNUALI DI ESERCIZIO

Comma 1.

Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

Comma 2.

Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

- a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): euro 258,23;
- b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): euro 103,29;
- c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: euro 51,64;
- d) impianti di produzione su base forfetaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: euro 51,64;
- e) esercizi di vendita di prodotti alcolici euro 33,57. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art.61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal Dl 08/10/1976, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/11/1976, n.786.

Comma 3.

Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

- a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: euro 23,24;
- b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: euro 77,47.

Comma 4.

Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

Comma 5.

La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/1931, n.773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Articolo 64— PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE

Comma 1.

Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata.

Articolo 65- ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Comma 1.

Le disposizioni delle direttive della Comunità europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il DI 30/08/1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n.427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 66- REGIME DI VIGILANZA PER GLI ALCOLI METILICO, PROPILICO E ISO-PROPILICO

Comma 1.

Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art.2 del DI 18/06/1986, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1986, n.462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.

Articolo 67-NORME DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Comma 1.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23/08/1988, n.400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, spedite registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento

di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto art.4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

Comma 2.

Comma abrogato dal Decreto Lgs. 29 marzo 2010, n 48.

Comma 3.

Le disposizioni dell'art.63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (14/12/1995) del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

Comma 4.

Fino al 30/06/1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

Comma 5.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art.4 del Dl 06/10/1948, n.1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/1948, n.1388, e successive modificazioni, soppresso dal 01/07/1996 dall'art.35, comma 2, del Dl 30/08/1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n.427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art.61.

Comma 6.

Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del Dl 30/10/1952, n.1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/1952, n.2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art.50.

Comma 7.

La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Comma 8.

I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

**L' 80% DEI RIVENDITORI BENEFICIA DEL
TABACCO A FIDO**



E TU ?

**PER CONOSCERE TUTTI I VANTAGGI
CHE OFFRE IL TABACCO A FIDO
CONTATTA L'ECOMAP**

Tel. 06.585205373

Numero Verde 800.86.47.80



Fax 06.58520552

E-mail gestionefido@ecomap.it

Articolo 68-DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1.

Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:

- a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 08/07/1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 20/08/1924, e successive modificazioni;
- b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 08/07/1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 20/08/1924, e successive modificazioni;
- c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 08/07/1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 20/08/1924, e successive modificazioni;
- d) il Rdl 02/02/1933, n.23, convertito dalla legge 03/04/1933, n.353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;
- e) il Rdl 27/04/1936, n.635, convertito dalla legge 08/04/1937, n.594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;
- f) il Rdl 01/03/1937, n.226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/06/1937, n.1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;
- g) il Rdl 28/02/1939, n.334, convertito dalla legge 02/06/1939, n.739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
- h) il Dlg luogotenenziale 26/04/1945, n.223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;
- i) il Dlg del Capo provvisorio dello Stato 11/04/1947, n.226, e le successive modificazioni di cui al Dl 06/10/1948, n.1199, convertito dalla legge 03/12/1948, n.1387, alla legge 31/10/1966, n.940, al Dl 30/08/1968, n.918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/10/1968, n.1089, alla legge 26/07/1988, n.291, al Dl 13/05/1991, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n.202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
- l) il Dl 24/11/1954, n.1071, convertito dalla legge 10/12/1954, n.1167 e legge 11/06/1959, n.405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;
- m) il Dl 05/05/1957, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/07/1957, n.474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici, e successive modificazioni;
- n) la legge 31/12/1962, n.1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
- o) il D.P.R. 29/04/1975, n.232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
- p) il Dl 18/03/1976, n.46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/05/1976, n.249, e Dl 07/02/1977, n.15, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/04/1977, n.102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni;
- q) la legge 02/08/1982, n.513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;
- r) le disposizioni di cui agli artt.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Dl 30/09/1982, n.688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/11/1982, n.873.

ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.

PRODOTTI ENERGETICI

- benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina : lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;
gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc.; per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento:
da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE

- Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro

TABACCHI LAVORATI

- a) sigari23,00%;
- b) sigaretti23,00%;
- c) sigarette58,70%;
- d) tabacco da fumo:
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette58,50%;
 - 2) altri tabacchi da fumo56,00%;
- e) tabacco da fiuto24,78%;
- f) tabacco da masticare24,78%.

ENERGIA ELETTRICA

Per ogni kWh di energia impiegata:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;

b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:

1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;

2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820.

IMPOSIZIONI DIVERSE

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.

(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes.

(2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius.

(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.

TABELLA A

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impieghi	Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante esenzione per motori o da combustibile per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti	esenzione
4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio	30% aliquota normale
oli vegetali non modificati chimicamente:	esenzione (29)
benzina	55% aliquota normale

L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)	30% aliquota normale

10. gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi euro 11,73 per 1000 mc.

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:

oli vegetali non modificati chimicamente:

esenzione

gas naturale e gas di petrolio liquefatti. . .

esenzione

gasolio . . .

L. 23.800 per 1.000 l.

olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

L. 28.400 per 1.000 Kg

carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)

euro 2,60 per 1000 kg.

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:

gasolio . . .

L. 840 per 1.000 l.

olio combustibile . . .

L. 1.000 per 1.000 Kg

oli minerali greggi, naturali . . .

L. 2.500 per 1.000 Kg

L'agevolazione e' accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. (7)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.

12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina:

euro 359,00 per 1.000 litri

gasolio.....

euro 330,00 per 1.000 litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL)...

40 per cento aliquota normale;

gas naturale...

40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:


a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;



SERVIZI IN RETE 2001 SRL

*Una signora
distribuzione*



Per gli acquisti sul Terminale: 0658550367/324
Per assistenza ricariche on line: 0658550383/329
Per informazioni: 0658550304
www.serviziinrete2001.it

La copertura perfetta
per la tua rivendita!



Assicurate le merci, le attrezzature, il locale e la Responsabilità civile



Rilascio rapido

nessuna istruttoria, richiesta preliminare di adesione anche presso gli Uffici Provinciali FIT



Costi ottimizzati

essendo una polizza collettiva, il costo è più economico rispetto a quanto richiesto dal mercato per un'assicurazione Individuale



Rateizzazione dei costi

dal secondo anno quanto dovuto viene pagato assieme al contributo annuale ECOMAP, per cui viene rateizzato



Protezione completa

la polizza si integra perfettamente con le altre polizze sugli "incassi" rilasciate con il supporto di ECOMAP, fornendo così un'assicurazione completa su tutta la rivendita



Soluzioni per ogni esigenza

consulenza personalizzata per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze



Primo rischio assoluto

In caso di sinistro nessun risarcimento proporzionale



Un solo interlocutore

gestione di tutti i rapporti con la Compagnia attraverso Ecombroker, anche in caso di sinistro

PER INFO



ECOMAP
800.507630



Ecom Broker srl
800.964442

Gruppo ECOMAP:
semplicemente
Indispensabile!